

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI TUTELE E DI AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO

7/10/2020 e 14/10/2020

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E SCELTE SANITARIE

RIFERIMENTO NORMATIVO: art. 404 e ss. c.c. e Legge n. 219/2017, “*Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*”.

In particolare, il dispositivo dell’articolo 3, comma 4, della legge: “*Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall’amministratore di sostegno ovvero solo da quest’ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.*”

L’amministratore di sostegno, di norma, non esprime il consenso informato in nome e per conto del beneficiario. Il consenso ai trattamenti sanitari rientra infatti tra quegli *atti personalissimi* che vengono lasciati in capo alla persona protetta dalla misura. L’ipotesi di attribuire in capo all’amministratore il potere di esprimere il consenso ai trattamenti sanitari non è pertanto la norma.

Attualmente nei tribunali italiani possiamo trovare due orientamenti:

- *restrittivo*: alcuni giudici tutelari concedono il potere di rappresentanza in ambito sanitario esclusivamente al tutore
- *estensivo*: altri, in determinate situazioni, ritengono opportuno dotare l’amministratore di tale potere. Questa seconda posizione è confermata dalla legge sul consenso informato, la quale, all’articolo 3, prevede esplicitamente la condizione in cui vi sia un amministratore di sostegno dotato di poteri di rappresentanza in ambito sanitario.

In ogni caso l’espressione del consenso è vincolata alla dichiarazione del G.T. per cui “*nulla osta alla prestazione del consenso*”: il presupposto è che il soggetto si trovi in una situazione di incapacità di intendere e di volere con riguardo allo specifico atto terapeutico.

Trattandosi di una misura promozionale, volta a valorizzare i desideri e la volontà del beneficiario della misura, è opportuno ricordare che in questo caso, come in ogni attività relativa al beneficiario, occorre per quanto possibile ricercare il consenso di quest’ultimo (art. 410 c.c.).

PRASSI DEL T.O. DI TORINO:

All’interno del tribunale ordinario di Torino ritroviamo un *orientamento di tipo estensivo* in merito alla possibilità di compiere scelte sanitarie per un beneficiario di amministrazione di sostegno.

E' possibile chiedere una modifica del Decreto di Nomina affinché l'amministratore possa avere il potere di rappresentanza in ambito sanitario (solo quando puntualmente giustificata dalla condizione medica del beneficiario e dalla sua impossibilità di prestare il consenso in quella sede). L'istanza deve essere dettagliata e contenere tutta la documentazione medica necessaria con riferimento al tipo di trattamento specifico (NB: anche per valutare ipotesi in cui il consenso non è necessario). Il G.T. potrebbe comunque valutare opportuna l'apertura della tutela o non accordare all'amministratore di sostegno tale potere lasciandolo in capo al beneficiario.

Da approfondire:

ASO Urgente ex art 405 c.c.

Nei casi in cui vi sia un intervento/trattamento sanitario imminente per cui serve l'espressione del consenso informato. L'articolo 405 c.c. dispone infatti che si possano nominare amministratori di sostegno provvisori per atti patrimoniali e/o inerenti la cura della persona.

In questi casi, nel modulo del ricorso per amministrazione di sostegno, si richiama l'articolo 405 c.c. (per rappresentare al G.T. l'urgenza) e si approfondisce la questione nell'apposita sezione del modulo dedicata alle **ragioni di urgenza**. È necessario allegare :

- documentazione che attesti l'impossibilità della persona a prestare il consenso (valutazione psichiatrica/neurologica/psicogeriatrica);
- la documentazione relativa al trattamento sanitario che specifichi i rischi e l'urgenza (redatta dal chirurgo). **NB L'urgenza che determina stato di necessità impone al medico di provvedere anche senza consenso informato!**

In alcuni casi le ASO possono anche essere aperte a tempo determinato e ad hoc per uno specifico intervento.

ASO "ordinaria":

- possibilità di prestare il consenso congiuntamente (amministratore + beneficiario) (Tribunale ordinario di Torino, sentenza 31 gennaio 2017, inedito)
- possibilità che il consenso sia prestato solo dall'amministratore. Come spiegato, in questi casi il consenso può essere prestato previo "nulla osta" del Giudice Tutelare.
 - Casi in cui il consenso ai trattamenti sanitari routinari (necessari ad esempio per persone anziane o con patologie croniche) viene espresso senza bisogno di autorizzazione.

Per i poteri nel dettaglio si rimanda, come sempre, al singolo decreto di nomina e alle sue specificità.

Deposito istanze: presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Torino - Corso Vittorio Emanuele II, 130 - 10138 -Primo piano - Ingresso 1 – Cancelleria tutele, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 .

Attualmente, a causa dell'emergenza sanitaria Covid19, il deposito dell'istanza può avvenire tramite e-mail (NON PEC), firmata, scansionata e corredata della relativa documentazione.

L'indirizzo e-mail è: ufficio.tutele.tribunale.torino@giustizia.it

DIPARTIMENTO EDUCAZIONE E WELFARE

Direzione Istruzione, pari opportunità, welfare

Ufficio Welfare - Pubblica Tutela e rapporti con l'Autorità Giudiziaria

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861.6379/6367/6159 pubblicatutela@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

NODI CRITICI:

- Tema dell'obbligatorietà delle cure;
- Impossibilità di prestare un consenso informato vs impossibilità di firmare un consenso informato: la legge n. 219/2017 stabilisce che il consenso vada raccolto nella forma più consona alla condizione (anche fisica) del paziente e non solo in forma scritta;
- Consenso prestato da persona con malattie mentali: da guardare è la capacità di funzionamento della persona stessa, non gravità della diagnosi. Alcune patologie, nello specifico, causano episodi accessuali di incapacità. In questi casi è fondamentale la collaborazione tra CSM e amministratore di sostegno;
- Nel caso di conflitto tra beneficiario e amministratore riguardo le scelte sanitarie l'articolo 410 c.c. prevede l'intervento del G.T.;
- Presenza di fiduciario (depositario delle DAT, disposizioni anticipate di trattamento) e amministratore di sostegno: se le due figure non coincidono dovranno necessariamente confrontarsi sulle scelte in materia sanitaria. In caso di conflitto interviene il G.T.

DOCUMENTAZIONE e eventuali link:

Suggerimenti: